

AMICI DEI MUSEI DI ROMA

Associazione fondata nel 1948

STATUTO

approvato dall'Assemblea Straordinaria del 28 maggio 1998

Art. 1 - E' istituita con sede in Roma, l'Associazione degli " Amici dei Musei di Roma" O.N.L.U.S.

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociali

SCOPI

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro ed ha per scopo esclusivo di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e l'incremento delle collezioni pubbliche o di rilevanza pubblica di arte, di storia e di documentazione scientifica e tecnica esistenti o da istituire in Roma, con speciale riguardo per quelle di pertinenza del Comune.

Si propone in particolare quale proprie attività istituzionali di :

- a) promuovere la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, delle Biblioteche e degli Archivi esistenti in Roma e dell'attività dei Musei romani;
- b) promuovere acquisti, lasciti, donazioni, depositi e restauri di opere d'arte, di documenti, di cimeli, di reperti anche di interesse naturale e di beni culturali in genere a favore dei Musei Gallerie e Istituti scientifici e culturali romani;
- c) organizzare e favorire ricerche, studi , pubblicazioni, mostre, convegni, conferenze, visite ed ogni altra iniziativa idonea a realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con le pubbliche autorità competenti, con enti e con privati, lo sviluppo, la qualificazione e la divulgazione delle attività dei Musei romani e a concorrere alle loro finalità;
- d) curare le pubblicazioni di periodici o altre pubblicazioni dedicate alle opere d'arte, documenti, cimeli, reperti e beni culturali in genere nonché alle attività museali con particolare riferimento a quanto attiene ai Musei del Comune di Roma;
- e) stabilire e sviluppare i rapporti con istituzioni similari in Italia e all'estero, ai fini di coordinamento e di scambi.

L'Associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività accessoria o direttamente connessa a quelle istituzionali.

SOCI

Art.3 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro italiani o stranieri, persone fisiche o giuridiche ed enti anche non riconosciuti, che abbiano interesse ad aderirvi. Le persone giuridiche e gli enti partecipano all'Associazione attraverso i legali rappresentanti o persone da essi designate.

Art. 4 - I Soci si distinguono in :

- a) onorari;
- b) effettivi.

Art.5 - Possono essere nominati Soci onorari coloro che, con la loro attività scientifica, culturale o amministrativa o anche con atti di liberalità, abbiano illustrato la città di Roma in settori attinenti agli interessi dei Musei.

I Soci onorari sono nominati con voto dell'Assemblea, su proposta del Consiglio.

Art. 6 I Soci effettivi si distinguono in <<sostenitori >> e <<ordinari>>.

Tutti i Soci effettivi sono ammessi a loro domanda, approvata dal Consiglio e sono tenuti a corrispondere entro il mese di aprile di ogni anno la quota associativa.

Art. 7 -I Soci partecipano alla vita dell'Associazione nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti che sono tenuti ad osservare. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa da parte dei Soci i quali avranno pieno diritto di voto nelle Assemblee specie per quanto concerne l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti e la nomina degli organi sociali. La qualità di Socio ed i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni scritte;
- b) per decadenza quando, nonostante avviso formale, il Socio effettivo non abbia corrisposto per due anni consecutivi la quota sociale;
- c) per radiazione pronunciata con delibera motivata dal Consiglio per rilevanti violazioni delle norme che regolano l'Associazione o comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione stessa. Avverso la delibera di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

PATRIMONIO GESTIONE E ANNO FINANZIARIO

Art. 9 -L'Associazione trae i suoi proventi dalle quote associative annuali e dai contributi dei soci, da sovvenzioni e contributi pubblici e privati, da donazioni e da lasciti.

Tutti i proventi dell'Associazione debbono essere destinati esclusivamente all'esplicazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in nessuna forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali

Art.10 - L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Entro cinque mesi dalla fine di ogni anno finanziario verrà redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio dell'anno stesso che dovrà essere messo a disposizione dei soci, corredato dalle relazioni del Consiglio e dei Revisori dei Conti, nei dieci giorni precedenti l'Assemblea

ORGANI SOCIALI

Art.11- Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori ;
- g) il Collegio dei Probiviri;

ASSEMBLEA

Art. 12 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce ogni anno in via ordinaria non oltre il mese di maggio. In via straordinaria si riunisce tutte le volte che lo reputi opportuno il Consiglio ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno un ventesimo dei Soci con specifica indicazione dell'argomento da porre in discussione .

Art.13- La convocazione delle Assemblee è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso inviato personalmente ai Soci con lettera ordinaria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione . Della regolare convocazione fa comunque fede l'affissione dell'avviso medesimo nella sede dell'Associazione per lo stesso periodo.

L'avviso di convocazione deve contenere :

- a) la data, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione ;
- b) l'ordine del giorno da discutere.

Art. 14 - All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci in regola con le quote sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è consentita la delega, per iscritto, ad altro socio. Ogni intervenuto non può rappresentare in Assemblea più di altri cinque Soci.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria , è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto stabilito nel successivo art. 15.

Art. 15 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, tranne quelle relative a modificazioni dello Statuto, che devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei votanti e con la partecipazione di almeno un quinto dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci.

Art.16.- L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) relazioni, progetti di bilancio consuntivo e preventivo e proposte del Consiglio;
- b) elezioni delle cariche sociali;
- c) determinazioni delle quote associative delle varie categorie;
- d) approvazione di regolamenti proposti dal Consiglio;
- e) quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio o da Soci a norma dell'Art. 12 .

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente: in mancanza di entrambi da un Consigliere presente eletto dall'Assemblea.

Funge da Segretario il Segretario Generale o, in caso di sua assenza, il Vice Segretario Generale, o in caso di sua assenza, altro Consigliere eletto all'Assemblea:

PRESIDENTE

Art. 18 -Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' coadiuvato da un Vice Presidente, eletto dal Consiglio fra i suoi componenti per tre anni e rieleggibile, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o per delega.

Nel caso in cui ,per qualsiasi motivo, la carica di Presidente resti vacante prima del compimento del triennio, il Vice Presidente provvede a convocare entro un mese l'Assemblea straordinaria per l'elezione del successore, che resterà in carica fino alle prossime elezioni ordinarie di tutte le cariche sociali.

Art. 19 -:Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza morale e legale dell'Associane;
- b) convoca e presiede le assemblee, il Consiglio e la Giunta Esecutiva;
- c) stipula i contratti, le convenzioni e in genere tutti gli atti esterni dell'Associazione e rappresenta questa in giudizio, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli negozi e procuratori ad lites;
- d) svolge tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dal presente statuto o dal Consiglio, nel limite delle rispettive competenze;
- e) può conferire deleghe per operazioni presso Istituti Bancari, uffici postali e pubblòici in genere.

CONSIGLIO

Art. 20 - Il Consiglio si compone di 15 membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ha diritto di farne parte, in soprannumero, il Soprintendente ai Musei, Gallerie, Monumenti e Scavi del Comune di Roma o altro funzionario tecnico scientifico della stessa Soprintendenza.

E' in facoltà del Consiglio in qualsiasi tempo del suo mandato, ove ne ravvisi l'utilità per l'Associazione, di cooptare nel proprio seno, pure in soprannumero, altri Soci, fino ad un massimo di sei. Decade dalla carica il Consigliere che senza giustificato non partecipi a tre riunioni consecutive.

Art.21- Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e ne è segretario il Segretario Generale e si riunisce, di massima, almeno una volta ogni quattro mesi .

Esso delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti;in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.22- Il Consiglio

a) elegge , nella corso della sua prima riunione, scegliendoli fra i propri componenti , il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale dell'Associazione ;

b) determina , secondo gli indirizzi generali indicati dall'Assemblea, l'attività dell'Associazione e ne fissa i programmi

c) delibera sull'ammissione, la decadenza e la radiazione dei Soci e sulla decadenza dei Consiglieri

d) nomina per cooptazione in sostituzione dei Consiglieri, per qualsiasi ragione, cessati dalla carica, i nuovi Consiglieri che restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri;

e) compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria , che non siano espressamente riservati ad altri organi dell'Associazione;

f) predispose i bilanci e la relazione annuale da presentare all'Assemblea;

g) nomina commissioni cui affidare specifici compiti chiamandone a farne parte anche non Soci;

h) svolge tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente Statuto o dall'Assemblea.

GIUNTA ESECUTIVA

Art.23 - Il Consiglio può nominare una Giunta Esecutiva di cui fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e due Consiglieri nominati dal Consiglio.

I poteri della Giunta sono determinati dal Consiglio.

Non sono delegabili dal Consiglio le materie di cui ai paragrafi a)- c)- d)- f)- dell'art. 22.

Art. 24 - La giunta si riunisce, di massima almeno ogni due mesi e delibera a maggioranza con la presenza di almeno quattro suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

SEGRETARIO GENERALE

Art. - 25-Il Segretario Generale è il coordinatore dell'Associazione e da lui dipendono gli uffici ed i servizi contabili \amministrativi.

E' eletto dal Consiglio fra i suoi componenti ,dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' coadiuvato da un Vice Segretario Generale,pure eletto fra i suoi componenti dal Consiglio per tre anni e rieleggibile,che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per delega.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 26- Il collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti,eletti dall'Assemblea.

Sono membri effettivi i tre che hanno conseguito il maggior numero di voti;supplenti quelli che, nell'ordine , seguono .

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Subito dopo la elezione ,i tre membri effettivi nominano fra loro il Presidente.

Nel caso in cui ,per qualsiasi motivo si rende vacante un posto di Revisore, all'effettivo subentra il primo dei supplenti ed il Collegio viene reintegrato per cooptazione da parte degli stessi Revisori .

I Revisori dei conti effettivi possono intervenire,senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio,alle quali devono essere invitati.

Art. 27- Il Collegio dei Revisori:

a)controlla, anche a mezzo delle verifiche che riterrà opportune, la gestione contabile e amministrativa dell'Associazione e la relativa documentazione redigendo gli opportuni verbali ;

b)approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea con propria relazione:

c)vigila sull'osservanza delle norme di legge ,statutarie e regolamentari .

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.28- Il Colllegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea, che eleggono fra loro un Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione uno dei Probiviri il Collegio viene integrato per cooptazione .Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie che insorgano tra i Soci o tra questi e l'Associazione anche relativamente ai provvedimenti di radiazione e decadenza adottati dal Consiglio.

I Soci sono obbligati a rimettere la decisione di tali controversie al Collegio dei Probiviri.

Le determinazioni del Collegio possono essere prese anche a maggioranza ,senza formalità di procedura ,ma con il rispetto del contraddittorio e saranno per le parti vincolanti e da esse inappellabili.

NORMA FINALE

Art.29-In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto secondo la determinazione dell'Assemblea ad altra similare organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero, per fine di pubblica utilità, al Comune di Roma con destinazione dei beni culturali eventualmente esistenti ai Musei Comunali di Roma e all'Archivio Storico Capitolino, Biblioteca Roma secondo le rispettive competenze: il tutto sentiti l'organo di controllo previsto dalla legge e salvo altra diversa destinazione imposta dalla legge.